

ASSOCIAZIONE AMICI DI MATTEO ONLUS

Via Pesciatina 801 - Lappato
55010 Capannori (LU)
Codice fiscale 92039150468

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2021 e questo giorno 31 del mese di marzo, alle ore 19,00, si è riunita in modalità audiovideo, a norma dell'art. 73, comma 4, D.L. 18/2020 "Cura Italia", l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Amici di Matteo Onlus, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del nuovo Statuto Sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

Sono collegati i Sigg.ri Luciano Sodini, Alessandro Sodini, Francesco Sodini, Barbara Vannini, Fabio Tronchetti, Rosanna Lunatici, Elisabetta Bertuccelli, Osvaldo Bertuccelli, Giuliana Cristofani, Emilia Fanucchi e Luciana Conaldi.

Assume la presidenza a norma del vigente statuto sociale il Sig. Luciano Sodini, Presidente dell'Associazione, che constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata convocata nel rispetto delle norme previste dal citato art. 73, D.L. 18/2020 e dello statuto sociale mediante convocazione inviata dall'indirizzo PEC luciano.sodini@cgn.legalmail.it il 20/03/2021;

- che in data 27/03/2021 sono state inviate dall'indirizzo di posta elettronica l.sodini@studiolcuanosodini.it le istruzioni tecniche per la partecipazione all'assemblea;

- che mezz'ora prima di quella fissata per lo svolgimento della seduta è stato inviato il link di collegamento per accedere e partecipare alla riunione;

- che secondo le disposizioni statutarie, in riferimento al numero dei presenti, l'assemblea è valida ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine trattandosi di riunione in seconda convocazione.

Viene chiamato a fungere da segretario il Sig. Alessandro Sodini che accetta.

Passando ad esaminare l'unico punto posto all'ordine del giorno il Presidente sottopone all'Assemblea il nuovo statuto dell'Associazione la cui modifica si rende necessaria in ottemperanza alle disposizioni previste dall'Art. 101, c. 2 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 - Serie generale), facendo altresì presente che l'assemblea viene tenuta nel rispetto della normativa che ha prorogato alla data odierna la ratifica dell'adozione delle modifiche statutarie, beneficiando delle "maggioranze alleggerite" e delle formalità ridotte.

Proseguendo il Presidente illustra ai partecipanti alla seduta i punti salienti che contraddistinguono il Nuovo Statuto, già inviato in bozza in sede di convocazione dell'assemblea e invita i partecipanti a formulare le proprie osservazioni nel caso lo ritengano opportuno, prima di procedere alla votazione.

Dopo una breve discussione si aprono le votazioni in base alle quali l'assemblea dei soci dell'Associazione Amici di Matteo, all'unanimità

DELIBERA

di approvare lo Statuto sociale con gli adeguamenti previsti dalla normativa vigente così come proposto e dà mandato al Presidente affinché vengano espletate tutte le formalità necessarie all'adozione dello stesso.

Le votazione sono state espresse con il sistema della videoscrittura della piattaforma ZOOM, una stampa delle quali viene conservata agli atti dell'associazione.

Esaurita la discussione dell'argomento posto all'ordine del giorno, la riunione viene sciolta alle ore 20,00 previa redazione, lettura e conferma del presente verbale.

IL PRESIDENTE
SODINI LUCIANO

IL SEGRETARIO
SODINI ALESSANDRO

Registrato a Pavia il 16.04.2021
al N° 348 Serie 3
Pagate € zero



Il Capo Team 1
Gestione e Controlli
Simona Geronzi

**ASSOCIAZIONE “AMICI DI MATTEO”
Ente del Terzo Settore**

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, sede, scopo e finalità

È costituita un'associazione avente la seguente denominazione: “**AMICI di MATTEO Ente del Terzo settore**”, o anche, in forma abbreviata “**AMICI di MATTEO ETS**”, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.117/2017, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

L'associazione ha sede nel Comune di Capannori (LU), Frazione di Lappato, Via Pesciatina n. 801 ed ha durata illimitata.

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività destinate a persone svantaggiate in ragione di particolari condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, che costituiscono l'oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

Art. 2 - Oggetto sociale

L'associazione può svolgere le attività di cui comma 1, lettera u) dell'articolo 5 D.Lgs n. 117/2017 e in particolare si propone di prestare sostegno, attraverso raccolte di fondi e missioni, a popolazioni che vivono in condizioni disagiate, con specifico riguardo a donne e bambini in difficoltà, in ogni parte del mondo.

Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto). L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi,

al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3 - Associati

Possono essere associati persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali. La domanda di ammissione deve essere presentata all'organo amministrativo (Consiglio direttivo), con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati. In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 4 - Scioglimento individuale del rapporto associativo

Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione. La delibera di esclusione è adottata dall'assemblea nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 6 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Essa deve essere inoltre convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

L'assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 9 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 9, tutti nominati dall'Assemblea che restano in carica per 3 anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile,

salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea. Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati (se non di competenza dell'assemblea);
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti. Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore. Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Art. 10 - Presidente

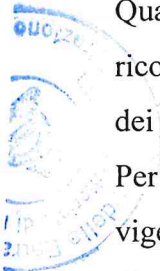
Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Se non provvede l'assemblea, il Consiglio Direttivo nomina e revoca tra i suoi componenti il Presidente. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali. In caso di impedimento

può attribuire procura speciale ad altro consigliere ovvero essere sostituito da un Vice Presidente, se nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c.. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente. L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

Art. 12 - Revisione Legale dei conti



Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro Clausola finale Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili

Art. 13 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico. Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato.

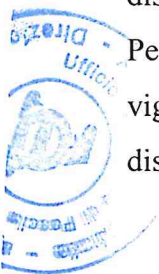
Art. 14 - Bilancio

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 15 - Clausola finale

A decorrere dall'abrogazione della disciplina delle ONLUS cesseranno di avere efficacia le vecchie clausole statutarie, incompatibili con il nuovo regolamento del Terzo settore ed inizieranno ad avere effetto le nuove clausole conformi a detta disciplina.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.



IL PRESIDENTE
SODINI LUCIANO

IL SEGRETARIO
SODINI ALESSANDRO

